

**Allegato A) alla deliberazione G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Art 19 Ambito di applicazione**

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Trappeto provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
  - a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelli inerenti attività notarili;
  - b) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
  - c) gli incarichi inerenti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
  - d) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per gli scopi dell'Amministrazione.
3. Non possono risultare affidatari di incarichi, disciplinati dal presente Titolo, i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

**Art. 19 bis Incarichi esterni**

1. In conformità alle vigenti norme di legge e statutarie il Comune può conferire:
  - a) ex art. 110 comma 6, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
  - b) ex art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e in presenza dei presupposti di cui alle lettere da a ) a d) di tale norma.

**Art. 19 ter Definizioni**

1. Ai fini del presente Titolo si intende:
  - a) per incarichi di studio, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) per incarichi di ricerca, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione;
  - c) per incarichi di consulenze, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.
  - d) Per collaborazioni di natura coordinata e continuativa si intendono i rapporti di lavoro autonomo

finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile di Settore che ne definisce il contenuto e ne controlla il risultato, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

### **Art. 19 *quater* Programmazione**

1. Il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 19 ter, può costituire oggetto di apposita deliberazione consiliare oppure essere inserito nella relazione previsionale e programmatica in allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

2. I limiti di importo annuo entro cui gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti sono determinati complessivamente in euro 20.000,00 annui.

3. Nelle determinazioni a contrattare che precedono la scelta del soggetto, cui affidare l'incarico o comunque nei provvedimenti con i quali l'incarico è conferito, il Responsabile di servizio è tenuto ad attestare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa di legge nel tempo vigente, il rispetto dei limiti di importo determinati con il presente Regolamento e, per gli incarichi di cui al comma 1, la coerenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale.

### **Art. 19 *quinquies* Disciplina Incarichi**

1. Il conferimento degli incarichi, di cui al presente titolo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o specialistica o del titolo equivalente in materie e con indirizzo attinente l'ambito della prestazione da affidare, che abbiano maturato un'esperienza documentabile almeno biennale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare;
- b) esperienza professionale desunta dal "curriculum" : si terrà conto dei seguenti elementi: 1) anzianità di iscrizione all'albo (per le attività per cui si richiede iscrizione); 2) esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire ;

2. In ordine alla procedura di conferimento, l'iter è così disciplinato:

- a) la competenza all'affidamento degli incarichi è attribuita a ciascun Responsabile di Settore in relazione alle rispettive competenze;
- b) Il soggetto competente procede sulla base delle risorse assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario di riferimento, all'adozione della determinazione a contrattare ed alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a otto giorni, di avviso indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell'incarico (requisiti minimi, criteri di conferimento, modalità di presentazione delle domande e dei "curricula", compenso previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo);
- c) all'esame delle domande e dei "curricula" pervenuti provvede il soggetto competente all'affidamento dell'incarico con facoltà di avvalersi dell'assistenza di due dipendenti dell'Amministrazione competenti nella materia oggetto di affidamento;
- d) le risultanze dell'esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione di affidamento; in tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati gli elementi giustificativi della scelta;
- e) al provvedimento di affidamento deve seguire la stipula di apposito contratto/disciplinare di incarico ;
- f) i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune;
- g) fatte salve le forme di pubblicità imposte per legge, l'avvenuto conferimento degli incarichi di cui al presente articolo deve essere reso noto, entro il trentesimo giorno successivo all'affidamento,

mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

3. Fermo restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, di trasparenza, di economicità, qualora le attività oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del "Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.Lgs. n. 163/2006, si applicheranno le disposizioni ivi contenute e quelle contenute nel Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità alle disposizioni del Codice.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Salvatore Milazzo**